



Regione Calabria



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
REGIONE CALABRIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

PIANO OPERATIVO REGIONALE

AVVISO PUBBLICO

**PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
LOCALE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117**

SOMMARIO

SOMMARIO	2
ART. 1. PREMESSA	3
ART. 2. OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ART. 4. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
ART. 5. DURATA DEI PROGETTI	6
ART. 6. FINANZIAMENTO CONCESSO	6
ART. 7. SOGGETTI PROPONENTI	6
ART. 8. FORME ASSOCIATE	7
ART. 9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
ART. 10. LIMITI DI ELEGIBILITA' DELLE SPESE	8
ART. 11. CAUSE DI INAMMISSIBILITA'	9
ART. 12. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI	10
ART. 12 BIS. GRADUATORIA	14
ART. 13. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO	14
ART. 14. AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	15
ART. 15. RIMODULAZIONI FINANZIARIE	15
ART. 16. PUBBLICITA'	15
ART. 17. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	16
ART. 18. FIDEIUSSIONE	16
ART. 19. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI	17
ART. 20. IRREGOLARITA' E SANZIONI	18
ART. 21. CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 22. INFORMAZIONI	18
ART. 23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
ART. 24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
ART. 25. FORO COMPETENTE	20

ART. 1. PREMESSA

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. L'art. 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106, prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore. L'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede che il citato fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del Terzo Settore, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'articolo 73 del Codice, inoltre, disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo Settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266, dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n. 438; dall'articolo 13 della legge 7.12.2000, n. 383.

La qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) è subordinata alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di Settore.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei previsti Registri degli enti che si adeguano alle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Con atto di indirizzo a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in data 13 novembre 2017 (di seguito **“atto di indirizzo”**), sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il citato fondo di cui all'art. 72 del codice del Terzo Settore, a valere sulle risorse destinate per l'esercizio finanziario 2017 pari a complessivi € 26.000.000,00 per le iniziative e i progetti a rilevanza locale, di cui **€ 880.508,57** assegnati alla Regione Calabria, entro la cornice della sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, sottoscritto in data 27/12/2017 e approvato dal Ministero con DM 539/2017.

Con deliberazione n. 240/2018 la Giunta regionale ha approvato il Piano Operativo previsto dall'Articolo 5 dell'Accordo di Programma sopra richiamato, recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte e dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, propedeutico all'erogazione delle risorse ministeriali e oggetto del presente Avviso.

ART. 2. OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Avviso Pubblico rappresenta lo strumento di attuazione dell'Atto di Indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante, per l'anno 2017, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo Settore, nonché attraverso un cofinanziamento regionale rappresentato da risorse finanziarie specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo Settore. L'Avviso, in seguito all'Accordo di Programma siglato tra Ministero del Lavoro e Regione Calabria in data 27.12.2017, nasce per sostenere la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di

promozione sociale. In linea con quanto disposto dal succitato Accordo di Programma e dal Piano Operativo Regionale approvato con DGR n. 240 del 14 giugno 2018, i progetti e le iniziative saranno finanziate con le risorse assegnate dal Fondo per l'annualità 2017 e dovranno concorrere al raggiungimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi generali:

- a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- b) Promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- d) Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive.

2. Nello specifico, coerentemente con le disposizioni contenute nel d.lgs.117/2017, si prevede di implementare la nascita e il rafforzamento delle associazioni operanti nelle filiere degli Enti del Terzo Settore, in particolare delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle reti associative, richiesto peraltro dalle prescrizioni ministeriali, si sottolinea, altresì, che in fase selettiva e valutativa sono previsti criteri premianti per quei soggetti che presenteranno domanda di partecipazione in reti associative già costituite.

4. Le iniziative e i progetti finanziati con il suddetto Avviso Pubblico dovranno prevedere lo svolgimento di una delle attività di interesse generale e dovranno essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti. Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle aree di intervento indicate, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali sopra individuati in funzione della specifica tipologia e dell'ambito di intervento con le seguenti finalità:

- Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili;
- Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva e della legalità;
- Sviluppo delle reti associative del Terzo Settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo Settore;
- Servizi aggiuntivi per interventi di tipo socio-sanitari con finalità educativa.

5. Il Piano Operativo Regionale, in coerenza con le raccomandazioni espresse all'interno dell'Atto di Indirizzo ministeriale, individua le caratteristiche delle iniziative dei progetti di rilevanza locale, prevedendo quali **ambiti di intervento**:

- **Intervento 1: Prevenzione della ludopatia in Calabria;**
- **Intervento 2: Assistenza digitale: e-learning inclusivo;**
- **Intervento 3: Uguaglianza sostanziale Calabria;**
- **Intervento 4: Mobilità per il sociale.**

6. Il presente Avviso prevede dunque la concessione di contributi per il finanziamento di investimenti produttivi, servizi alle persone e/o servizi reali di cui agli Ambiti di Intervento sopra elencati. Ai fini della concessione dei suddetti finanziamenti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ancorché non riconosciute potranno concorrere esclusivamente per uno degli Ambiti di Intervento indicati dal presente Avviso.

7. Sono escluse dai benefici previsti dal presente Avviso le domande i cui progetti prevedano in via esclusiva ovvero preponderante attività di mera promozione di temi sociali (ad esempio la sensibilizzazione dell'opinione pubblica mediante convegni, pubblicazioni, campagne promozionali, ecc.) o generiche attività ricreative e di vita associativa per il tempo libero, che non prevedono

l'erogazione di concrete prestazioni nei confronti di terze persone, per fini di solidarietà, conformemente alle "indicazioni interpretative" contenute nel Documento elaborato dall'Osservatorio Nazionale del Volontariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n° 200/2576/11037 del 23 giugno 1992. Le iniziative ed i progetti dovranno avere un impatto concreto sul territorio, pertanto, non configura un'effettiva attivazione degli interventi la mera diffusione di informazioni verso un numero generalizzato di persone, come mediante campagne radiofoniche o televisive, ovvero attraverso siti internet.

ART. 3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- Legge n. 328 del 8.11.2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*;
- Legge Regionale n. 23 del 5.12.2003 *"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria"*;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- Legge 6 giugno 2016, n.106, recante *"Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante *"Codice del Terzo Settore"*, di seguito anche *"Codice del Terzo Settore"* o *"Codice"*;
- Atto di indirizzo, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.11.2017, che destina la somma di 26 milioni di euro al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale da realizzarsi entro la cornice di Accordi di Programma e da sottoscrivere ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 1990 con le Regioni e le Province autonome;
- Accordo di Programma Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Calabria in data 27.12.2017 *"per il sostegno allo svolgimento di attività ad interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale"*;
- D.G.R. n 240/2018 *"Decreto Ministeriale n. 539/2017 Accordo di Programma Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Calabria del 27.12.2017 per il sostegno e lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Approvazione Piano operativo ex art. 5 dell'Accordo"*;

ART. 4. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Gli interventi di cui al presente Avviso, determinati nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività, saranno sostenuti con un finanziamento complessivo pari ad € **980.508,57**, allocate nel seguente modo:

- € **100.000,00** sul capitolo di spesa U6201072301 *"Misure a sostegno delle associazioni di volontariato che operano confini esclusivi di solidarietà sociale (legge regionale n. 33/2012)"*, del bilancio regionale 2018;
- € **880.508,57** assegnati alla Regione Calabria con D.M. 539/2017 per la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale conseguenti all'Accordo sottoscritto con il Ministero in data 27/12/2017, iscritti con D.G.R. nr. 166 del 09/05/2018, sul capitolo di spesa U9120800501 del bilancio regionale 2018, collegati all'Entrata

cap. E9201050501, per corrispondenti € 880.508,57¹;

2. L'importo indicato nel presente Avviso, pari a 980.508,57 euro, potrà essere implementato in caso di ulteriori disponibilità finanziarie regionali e/o nazionali che dovessero verificarsi in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento dei progetti ammessi e non finanziati.

ART. 5. DURATA DEI PROGETTI

1. Le iniziative e i progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali ricadenti all'interno del territorio regionale. La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a **12 mesi**.

2. Il progetto dovrà essere avviato inderogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della convenzione da comunicare al Settore competente "Pari Opportunità, Politiche di Genere, Volontariato, Servizio Civile e Immigrazione" del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

ART. 6. FINANZIAMENTO CONCESSO

1. Il finanziamento regionale per ciascun progetto è stabilito nella misura massima di **€ 100.000,00**. Detto massimale è riferito alla quota finanziabile dalla Regione Calabria.

2. E' possibile presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore, con l'onere di dichiarare come si intende far fronte al residuo finanziamento a titolo di cofinanziamento, in proprio o da parte di altro soggetto, che potrà essere esposto anche come valorizzazione del costo del personale. In sede di rendiconto dovranno essere dimostrate le spese sostenute ivi comprese quelle a valere sulla quota di cofinanziamento.

3. Le spese sostenute dovranno essere coerenti con il Piano finanziario presentato e dovranno essere documentate, tracciate e debitamente quietanzate. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, assegno con estratto del conto corrente, con addebito su un conto corrente appositamente dedicato alle transazioni del progetto finanziato.

4. L'eventuale cofinanziamento privato, come risultante nel Piano finanziario, costituisce vincolo ai fini della rendicontazione delle spese e dovranno risultare eleggibili alla stregua di quelle finanziate dalla Regione in quanto connesse alla realizzazione del progetto. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori è attribuito un punteggio aggiuntivo.

5. Il legale rappresentante del soggetto proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità ed **a pena di inammissibilità** dichiarare che la proposta progettuale presentata non sia oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

ART. 7. SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di contributo per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso, sia in forma singola che associata: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale anche in partenariato tra loro e/o con altri enti pubblici e/o privati;

2. Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti, proponenti e partner, attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministero sopra citato ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di Settore, ovvero:

¹ In considerazione che con nota n.224013 del 27/06/2018, il Piano Operativo regionale di cui sopra è stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la successiva erogazione dell'importo assegnato con D.M.539/2017, l'esecutività del presente provvedimento è correlata alla effettiva erogazione della suddetta somma da parte del Ministero competente;

-nel caso di Associazioni di Volontariato (di seguito ADV), nell'apposito registro regionale istituito con L.R. 33/2012;

- nel caso di Associazioni di Promozione Sociale (di seguito APS), non avendo la Regione Calabria, disciplinato e istituito l'apposito Albo regionale ex art. 8, comma 2, della legge n. 383/2000, saranno ammesse alle procedure di selezione, in via diretta, le APS già iscritte al Registro Nazionale. Saranno inoltre ammesse con riserva quelle che autocertificheranno il possesso dei requisiti di legge che, comunque, potranno essere finanziate solo previa verifica da parte dell'Amministrazione regionale di quanto dichiarato.

3. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo Settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento. In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione procedente.

4. Il soggetto proponente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione.

ART. 8. FORME ASSOCIATE

1. In caso di partecipazione in forma associata i proponenti si impegnano a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) indicando, già in sede di presentazione dei progetti, il soggetto che ricoprirà il ruolo di capofila.

2. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal proponente, sia in forma singola o in A.T.S., non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.

3. La costituzione dell'A.T.S. dovrà essere formalizzata, qualora la domanda venisse ammessa a finanziamento, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale.

4. Ogni soggetto, sia in qualità di capofila che di partner, **pena l'inammissibilità** della relativa domanda, può presentare un solo progetto.

ART. 9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per accedere al finanziamento previsto dal presente Avviso Pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia di valido documento di identità del sottoscrittore e della documentazione richiesta, dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato denominato **Modello A**, e dovrà pervenire, **a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC** del presente Avviso, in busta chiusa e sigillata al seguente indirizzo: Regione Calabria - Settore 7 "Pari opportunità, Politiche di genere, Volontariato, Servizio civile e Immigrazione" - Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Cittadella Regionale, Viale Europa - Località Germaneto - 88100 Catanzaro. Sulla busta dovrà essere indicata la denominazione del soggetto proponente e la seguente dicitura: *NON APRIRE "AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL D. LGS. N. 117/2017."*

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.

2. La proposta progettuale dovrà essere contenuta, in formato cartaceo e su supporto digitale (CD rom), in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o con nastro adesivo o altro mezzo idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine

dell'identificazione della provenienza, il plico dovrà recare all'esterno, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale con indicazione della sede legale del soggetto proponente.

3. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano presso l'Ufficio del Protocollo generale della Regione Calabria (soltanto in questo ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna), ubicato al Piano Terra – Zona Greco della Cittadella Regionale sita in Viale Europa, Località Germaneto di Catanzaro, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

4. La Regione Calabria non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l'esclusione dalla valutazione per irricevibilità della proposta; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, in tal caso, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

5. L'ufficio ricevente non assume responsabilità alcuna per i casi di ritardi nel recapito dei plichi da parte dei vettori prescelti dai concorrenti.

6. La seguente documentazione dovrà essere inviata, laddove previsto, in file corrispondenti ai format predisposti dalla Regione Calabria e allegati al presente Avviso per farne parte integrante e sostanziale²:

Modello A1 - Dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (se previsto);

Modello B - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000³;

Modello C - Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner;

Modello D - Scheda di progetto (sottoscritta in caso di ATS da tutti i componenti);

Modello E - Piano finanziario (sottoscritto in caso di ATS da tutti i componenti);

Modello F - Patto di integrità (sottoscritto in caso di ATS da tutti i componenti)

7. In caso di partenariato, il sopra citato **Modello B** deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ciascun partner.

8. Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando il **Modello C**.

9. **Ogni soggetto in qualità di proponente e/o capofila, potrà presentare al massimo una proposta progettuale.** Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

10. L'Amministrazione regionale effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente articolo.

ART. 10. LIMITI DI ELEGIBILITA' DELLE SPESE

1. Il Piano Finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il **Modello E**.

2. Il finanziamento richiesto per ciascuna iniziativa o progetto - **pena l'esclusione** - non potrà eccedere il limite massimo di **euro 100.000,00** secondo quanto indicato al precedente art. 6. Inoltre le singole voci di spese previste ai fini della realizzazione della proposta progettuale, per come riportato nel Piano finanziario, non potranno eccedere i seguenti limiti:

²In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1** attestante la volontà di costituirsi in A.T.S.

³ A corredo della dichiarazione dovranno essere prodotti gli atti richiesti dall'apposito modello.

- Macrovoce A: Spese di progettazione = max 10 % del totale;
- Macrovoce B: Spese per promozione, informazione, sensibilizzazione = max 10 % del totale;
- Macrovoce C: Spese di segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto = max 10% del totale;
- Macrovoce D: Spese di realizzazione del progetto = max 60% del totale di progetto;
- Macrovoce G: Spese generali di funzionamento = max 10% del totale di progetto.

3. I limiti percentuali sopra indicati non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale (**il mancato rispetto di tali limiti è causa di inammissibilità del progetto**) né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

4. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo Settore). In sede di verifica amministrativo-contabile tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

5. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto in quota parte attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

6. Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

- a) Gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
- b) Gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- c) Gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
- d) Gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
- e) Gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dall'Amministrazione regionale e pertanto non finanziati nell'ambito del progetto;
- f) Gli oneri finanziari ovvero gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio, gli altri oneri meramente finanziari;
- g) Le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;
- h) L'I.V.A., nel caso in cui la stessa sia recuperabile.
- i) Ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

ART. 11. CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

1. Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le iniziative o progetti, fatti salvi i casi di applicabilità dell'istituto del Soccorso istruttorio⁴:

⁴ Art. 83, comma 9, D.lgs. n. 57/2017: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

- a) Prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'art.9.;
- b) Presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art.7;
- c) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- e) pervenute all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al precedente art.9.;
- f) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente art.9.;
- g) che prevedano lo svolgimento in un ambito di intervento non ricompreso tra quelli indicati all'art. 2.;
- i) che prevedano una durata inferiore a 12 mesi, come indicato al precedente art.5.;
- m) che non rispettino i limiti percentuali per le voci e macrovoci di spesa di cui all'art.10.;
- n) in tutti i casi previsti dal presente Avviso.

2. Le domande di finanziamento che non rispetteranno una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione di cui al successivo art.13.

3. L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente entro 45 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di valutazione di cui al successivo art.12.

ART. 12. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI

1. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad apposita Commissione interna, nominata con decreto dirigenziale, successivamente alla scadenza del termine finale di presentazione di cui all'art.9 e composta almeno da un Presidente e due componenti.

2. La Commissione procederà all'esame di ciascun plico pervenuto e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di eventuali cause ostative alla valutazione dei progetti.

3. Agli esclusi per motivi concernenti l'irricevibilità e l'ammissibilità delle domande verrà data comunicazione diretta e sul sito istituzionale: www.regione.calabria.it – sezione “Bandi e Avvisi di gara”, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

4. Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri indicati nella tabella sotto riportata:

CRITERI	PUNTEGGI
A. REQUISITI SOGGETTIVI	
A1. Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila nell'ambito delle aree prioritarie di intervento	max 15 punti
TOTALE A	15
B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO	
B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale.	max 10 punti
B2. Partecipazione da almeno 6 mesi a reti associative già costituite alla data della domanda da almeno un anno.	max 10 punti
B3. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.	max 15 punti

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

B4. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari impiegati nell'iniziativa o progetto	max 10 punti
B5. Sistemi di valutazione nell'iniziativa o nel progetto	max 10 punti
TOTALE B	55
C. ELEMENTI FINANZIARI	
C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partner (1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 8 punti).	max 10 punti
C2. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario.	max 10 punti
C3. Congruità complessiva dei costi del piano	max 10 punti
TOTALE C	30
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100

5. Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione interna di valutazione, ogni componente dovrà esprimere, per i criteri sopra indicati un giudizio sintetico scelto tra giudizi predeterminati cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione, come di seguito indicato. La Commissione interna di valutazione attribuirà il punteggio complessivo, per ciascun criterio, sulla base della media dei punteggi attribuiti da ciascun componente. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore.

A. REQUISITI SOGGETTIVI

A1. Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila nell'ambito delle aree prioritarie di intervento (max 15 punti);

Tale criterio dovrà essere valutato in ragione della documentata esperienza da parte del soggetto proponente ovvero, in caso di ATS, del soggetto capofila nelle aree prioritarie di intervento di cui all'art. 2 del presente Avviso, con esclusione delle attività di mera promozione di temi sociali (ad esempio la sensibilizzazione dell'opinione pubblica mediante convegni, pubblicazioni, campagne promozionali, ecc.) o generiche attività ricreative e di vita associativa per il tempo libero come indicato al precedente art. 2.7.

Il giudizio sarà determinato in base alla seguente griglia:

Completamente inadeguata o non valutabile 0/6 (0 punti);

Insufficiente 1/6 (2,5 punti);

Mediocre 2/6 (5 punti);

Sufficiente 3/6 (7,5 punti);

Buono 4/6 (10 punti);

Discreto 5/6 (12,5 punti);

Ottimo 6/6 (15 punti).

B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO

B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale (mx 10 punti).

Per questo indicatore i punteggi saranno assegnati mediante una valutazione complessiva della capacità di pianificazione delle attività, dell'assetto organizzativo dell'ente e dell'impatto potenziale del progetto sugli obiettivi esplicitati nell'avviso.

La valutazione di tali elementi consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia:

Completamente inadeguato o non valutabile 0/6 (0 punti);

Insufficiente 1/6 (1,67 punti);

Mediocre 2/6 (3,34 punti);

Sufficiente 3/6 (5 punti);

Buono 4/6 (6,67 punti);
Discreto 5/6 (8,35 punti);
Ottimo 6/6 (10 punti).

B2. Partecipazione da almeno 6 mesi a reti associative già costituite alla data della domanda da almeno un anno (max 10 punti).

Tale indicatore presuppone un giudizio relativo alla documentata capacità del soggetto proponente, in forma singola o associata, di partecipare e collaborare attivamente e in via continuativa con reti associative formalizzate e già costituite da almeno un anno dalla pubblicazione dell'Avviso. Il giudizio, pertanto, sarà determinato sulla base della seguente griglia in relazione al numero di reti cui il soggetto aderisce, la rilevanza delle stesse e l'anzianità di adesione:

Partecipazione a nessuna rete 0/6 (0 punti);
Insufficiente 1/6 (1,67 punti);
Mediocre 2/6 (3,34 punti);
Sufficiente 3/6 (5 punti);
Buono 4/6 (6,67 punti);
Discreto 5/6 (8,35 punti);
Ottimo 6/6 (10 punti).

B3. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento (max 15 punti).

Per questo indicatore i punteggi saranno assegnati tenendo conto, in particolare, del livello di innovatività della del modello proposto sotto il profilo, in particolare, dell'integrazione con altri servizi, della complementarietà con altre azioni rispetto al paradigma attualmente esistente e il livello di replicabilità su scala regionale. La valutazione consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia:

Completamente inadeguato o non valutabile 0/6 (0 punti);
Insufficiente 1/6 (2,5 punti);
Mediocre 2/6 (5 punti);
Sufficiente 3/6 (7,5 punti);
Buono 4/6 (10 punti);
Discreto 5/6 (12,5 punti);
Ottimo 6/6 (15 punti).

B4. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari impiegati nell'iniziativa o progetto (max 10 punti)

Tale criterio andrà valutato tenuto conto del numero, dei titoli e dell'esperienza posseduta dai volontari, dei ruoli e delle mansioni loro affidati nell'ambito del progetto. Pertanto si valuterà la coerenza delle mansioni con il know how posseduto dai volontari e dal livello di coinvolgimento operativo degli stessi nell'ambito delle attività progettuali. Il giudizio, pertanto, sarà determinato sulla base della seguente griglia:

Completamente inadeguato o non valutabile 0/6 (0 punti);
Insufficiente 1/6 (1,67 punti);
Mediocre 2/6 (3,34 punti);
Sufficiente 3/6 (5 punti);
Buono 4/6 (6,67 punti);
Discreto 5/6 (8,35 punti);
Ottimo 6/6 (10 punti).

B5. Sistemi di valutazione nell'iniziativa o nel progetto (max 10 punti)

La Commissione è chiamata a valutare la presenza, la coerenza e la potenziale validità degli strumenti indicati nella progettazione e finalizzati ad una valutazione dell'intervento proposto. Il sistema dovrà consentire l'acquisizione di informazioni ed effettuare analisi utili al controllo periodico delle attività ed individuare gli interventi più efficaci e di migliore impatto rispetto agli obiettivi fissati.

Il giudizio, pertanto, sarà determinato sulla base della seguente griglia:

Completamente inadeguato o non valutabile 0/6 (0 punti)

Insufficiente 1/6 (1,67 punti);

Mediocre 2/6 (3,34 punti);

Sufficiente 3/6 (5 punti);

Buono 4/6 (6,67 punti);

Discreto 5/6 (8,35 punti);

Ottimo 6/6 (10 punti).

C. ELEMENTI FINANZIARI

C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners (1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti).

Tale criterio oggettivo dovrà essere valutato tenuto conto del numero di partner coinvolti nel raggruppamento proponente che abbia svolto una documentata attività, superiore ad un triennio, in materia di recupero e di accompagnamento dei maltrattanti o potenziali tali.

Il giudizio sarà determinato in base alla seguente griglia:

I punteggi relativi a questo indicatore della proposta saranno assegnati formulando un giudizio sul livello di integrazione effettiva o potenziale del soggetto proponente con altre reti istituzionali e locali, pubbliche, private e/o miste. La valutazione deve tener conto del numero e dell'importanza delle reti delle quali fa parte. La valutazione sarà espressa sulla base della seguente griglia:

Completamente inadeguato o non valutabile 0/6 (0 punti);

Insufficiente 1/6 (1,67 punti);

Mediocre 2/6 (3,34 punti);

Sufficiente 3/6 (5 punti);

Buono 4/6 (6,67 punti);

Discreto 5/6 (8,35 punti);

Ottimo 6/6 (10 punti).

C2. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario (max 10 punti):

I punteggi relativi a questo indicatore della proposta saranno assegnati formulando un giudizio sul livello di integrazione effettiva o potenziale del soggetto proponente con altre reti istituzionali e locali, pubbliche, private e/o miste. La valutazione deve tener conto del numero e dell'importanza delle reti delle quali fa parte. La valutazione sarà espressa sulla base della seguente griglia:

Completamente inadeguato o non valutabile 0/6 (0 punti);

Insufficiente 1/6 (1,67 punti);

Mediocre 2/6 (3,34 punti);

Sufficiente 3/6 (5 punti);

Buono 4/6 (6,67 punti);

Discreto 5/6 (8,35 punti);

Ottimo 6/6 (10 punti).

C3. Congruità complessiva dei costi del piano (max 10 punti):

Tale criterio dovrà essere valutato in ragione della chiarezza espositiva della proposta, con particolare riguardo ai costi previsti nelle singole voci di spesa posti in relazione ai risultati che si intendono ottenere e al numero dei destinatari degli interventi. Il giudizio espresso globalmente andrà formulato secondo la seguente griglia:

Completamente inadeguato o non valutabile 0/6 (0 punti);
Insufficiente 1/6 (1,67 punti);
Mediocre 2/6 (3,34 punti);
Sufficiente 3/6 (5 punti);
Buono 4/6 (6,67 punti);
Discreto 5/6 (8,35 punti);
Ottimo 6/6 (10 punti).

ART. 12 BIS. GRADUATORIA

1. Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a **60/100**.
2. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà la graduatoria finale delle richieste di finanziamento, comprensiva delle iniziative e dei progetti, che verrà approvata con decreto dirigenziale.
3. La graduatoria conterrà l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.
4. In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio A1 - "Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila nell'ambito delle aree prioritarie di intervento"; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio B3 - "Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento."; in caso di ulteriore parità, l'Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi ai fini della scelta, per procedere all'ammissione al finanziamento.
5. Al termine delle procedure contabili e delle verifiche da parte degli Organi di controllo la medesima graduatoria unitamente al provvedimento di approvazione sarà pubblicata sul portale istituzionale della Regione Calabria all'indirizzo: www.regionecalabria.it - Organizzazione - Lavoro - Bandi e Avvisi - e avrà valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

ART. 13. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

1. Con ciascuno dei soggetti proponenti di cui ai progetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione – così come regolamentata dall'articolo 56 del Codice del Terzo Settore - nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra la Regione Calabria ed il Soggetto beneficiario.
2. Al fine della sottoscrizione della convenzione il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:
 - Documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo Settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto, ovvero in alternativa la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2001 che le suddette polizze assicurative saranno inviate contestualmente con la comunicazione dell'inizio delle attività di cui al successivo art.14.;
 - Atto costitutivo e Statuto dell'associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata);
 - Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della convenzione e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della convenzione.

4. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione della convenzione nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

5. Ove il progetto ammesso al finanziamento sia stato presentato in forma associata la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dell'iniziativa o del progetto nei confronti della Regione Calabria.

6. La convenzione sarà predisposta dall'Amministrazione, sulla base del modello che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.regione.calabria.it e approvata con decreto dirigenziale.

ART. 14. AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'avvio delle attività dovrà avvenire inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione sottoscritta con la Regione Calabria. Eventuali rinvii, in casi particolari, potranno essere effettuati solo se espressamente autorizzati dall'Amministrazione proponente, previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante del soggetto proponente.

2. La durata delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta e su formale richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Calabria, sino ad un massimo di 30 (trenta) giorni in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario, imprevedute o imprevedibili. In nessun caso potrà essere consentita la proroga delle attività dovute a carenze progettuali (art. 14, Delibera Autorità Anti Corruzione 20 gennaio 2016);

3. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire, pena l'inammissibilità della richiesta stessa, a mezzo PEC, al Dipartimento regionale competente entro il trentesimo giorno antecedente il termine già previsto della chiusura del progetto e l'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ART. 15. RIMODULAZIONI FINANZIARIE

1. Il soggetto beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, può richiedere, con istanza motivata, l'autorizzazione al Dipartimento regionale competente per rimodulazioni finanziarie che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Regione Calabria, qualora gli scostamenti tra singole voci di costo, nell'ambito della singola macrovoce, eccedano il 20% e/o qualora eccedano il limite del 10% tra più macrovoci. Le variazioni compensative che, viceversa, non comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa e/o il 10% tra più macrovoci non necessitano della preventiva autorizzazione del Dipartimento regionale competente.

2. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso, né modifiche al Piano finanziario che, pur non comportando ulteriori oneri per la Regione Calabria, introducano elementi di costo non previsti.

ART. 16. PUBBLICITÀ

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impiegando a

tal fine il logo ufficiale del Ministero (da impiegare previa autorizzazione rilasciata a seguito della richiesta da parte del beneficiario) e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento. Sul sito del proponente (del capofila in caso di partenariato) dovrà essere pubblicato, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario dell'iniziativa/progetto, comprensivo del piano economico.

ART. 17. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento sarà erogato in due distinte tranches:

- Una prima quota, a titolo di anticipazione, nella misura del **70%** del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del beneficiario del finanziamento, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo art. 18, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo del bilancio;

- Una seconda quota, a titolo di saldo (**max 30%**), entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del beneficiario del finanziamento a conclusione delle attività e all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile svolta sul 100% delle spese.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48-bis del D.P.R n. 602 del 29/09/1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di iniziative o progetti svolti in partenariato, sia la richiesta di anticipo che quella di saldo dovranno contenere la dichiarazione della quota di risorse destinata a ciascuno dei partner, al fine di consentire all'Amministrazione proponente di effettuare le previste verifiche presso gli agenti della riscossione.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto proponente dovrà presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, formale richiesta di erogazione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una relazione finale delle attività e dalla seguente documentazione:

- a) rendicontazione dettagliata dei costi reali, con l'indicazione delle macro aree e delle singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario approvato, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;

- b) copia conforme all'originale della documentazione delle spese sostenute riconducibili al Piano finanziario approvato. Per quanto attiene il finanziamento erogato in forma di anticipazione le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n.136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Per le spese in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potrà essere superato il tetto massimo stabilito dalla legge e altresì non saranno ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto. Per quanto riguarda le spese a saldo dovranno essere documentate mediante la presentazione di copia degli impegni sostenuti (contratti del personale, timesheet, ecc), con allegata dichiarazione ai sensi di legge di presentare copia conforme delle spese quietanzate entro 30 gg. dalla liquidazione del saldo;

- c) dichiarazione della ritenuta applicata o eventuale esenzione;

- d) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute.

ART. 18. FIDEIUSSIONE

1. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari al 70% del finanziamento regionale concesso per l'iniziativa o per il progetto.

La fideiussione, dovrà:

- a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;

- b) essere obbligatoriamente rilasciata da:

- istituti bancari;
- intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
- compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it).

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione regionale che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta.

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione Calabria della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

2. In caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

3. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione regionale.

ART. 19. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, di una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

2. Ai fini del monitoraggio, gli enti beneficiari dovranno trasmettere **relazioni semestrali** sullo stato di avanzamento del progetto nonché la relazione finale citata al precedente art.17.3.

3. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

4. Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) Qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) In caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale;
- c) In tutti gli altri casi previsti dal presente Avviso ovvero dalle norme vigenti.

5. Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere su richiesta dell'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e lo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

6. Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale presso la sede dell'ente proponente, a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti. Il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a conservare a disposizione della Regione, dello Stato centrale la documentazione delle spese sostenute – sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti

originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per dieci anni dalla data di concessione del finanziamento.

ART. 20. IRREGOLARITÀ E SANZIONI

1. In caso di violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'art.13, l'Amministrazione regionale potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all'articolo 18 del Codice del Terzo Settore;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- h) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'art.16;
- i) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'art.12 del presente Avviso; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso ovvero nella convenzione di cui all'art.13 ovvero per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art.15.

La Regione Calabria si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

ART. 21. CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217;
- Legge 190 del 6/11/2012.

ART. 22. INFORMAZIONI

Gli enti interessati, fino a 7 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti di carattere generale **esclusivamente** tramite Pec da inviarsi all'indirizzo **parioportunita.selfps@pec.regione.calabria.it** riportando come oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL D.LGS. N. 117/2017: QUESITO".

Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

L'Amministrazione regionale risponderà via PEC all'indirizzo del mittente. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.regione.calabria.it – sezione “Bandi e Avvisi di gara”.

Sul medesimo sito internet saranno pubblicati, ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente Avviso unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.

ART. 23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Angelo Parente (tel. 0961.858998 – a.parente@regione.calabria.it) – funzionario presso il Dipartimento n.7 “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Settore n.7 “Pari Opportunità, Politiche di genere, Volontariato, Servizio civile e Immigrazione”.

ART. 24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti alla Regione Calabria sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni:

- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla stazione appaltante. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione. I dati acquisiti in esecuzione del presente atto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Titolare del trattamento dei dati è, per conto della Regione Calabria, il Presidente della G.R., per come individuato con DGR 553/2001, con sede in Viale Europa, Cittadella Regionale, Località Germaneto 88100 – Catanzaro- telefono centralino: 0961/8511;
- Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) è l’Avv. Angela STELLATO - Recapito Postale: Regione Calabria, Dipartimento 3 - Settore 9 - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro, Email: angela.stellato@regione.calabria.it;
- Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Email: dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it;
- I Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato;
- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- I dati personali sono conservati per il periodo 2018-2028;

- I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

ART. 25. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.